

# **LEGGE PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL TERZO SETTORE**

Cooperative e enti non profit, 11-12 / 2016, p. 24

## **LEGGE PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL TERZO SETTORE**

di Sara Agostini<sup>[\*]</sup>

### **La novità**

Con la Legge 19 agosto 2016, n. 166 sono state approvate le norme sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale.

Le nuove disposizioni consentono il riutilizzo di alimenti e medicinali, attraverso la preziosa opera di raccolta e assegnazione alle fasce più disagiate della popolazione.

Un provvedimento importante che coniuga la lotta agli sprechi con l'obiettivo di aiutare le persone più fragili dal punto di vista economico per mezzo delle associazioni e degli enti del Terzo Settore.

Sommario: **Le finalità della legge e i soggetti donatori - Modalità di cessione delle eccedenze alimentari - Modalità di cessione dei medicinali e di articoli e accessori di abbigliamento - Disposizioni fiscali in materia di cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altro genere - Le attività di promozione e formazione in materia di riduzione degli sprechi - Osservazioni conclusive**

### **Le finalità della legge e i soggetti donatori**

La finalità della Legge 19 agosto 2016, n. 166 è, innanzitutto, quella di ridurre gli sprechi nel settore alimentare, farmaceutico e relativo ad altri beni, nell'ambito delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione.

Per raggiungere tale obiettivo, la legge opera in vari e diversi campi, così riassumibili:

- 1) si favorisce il recupero e la donazione, prioritariamente a persone fisiche, per fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, farmaceutici e di altro genere;
- 2) si contribuisce alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, attraverso il riuso e il riciclo e la riduzione della produzione di rifiuti, al fine di raggiungere gli obiettivi del

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti<sup>[1]</sup> e del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare;

3) si contribuisce ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione di consumatori e istituzioni sulle materie della legge, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

I protagonisti e concreti attuatori del nuovo provvedimento normativo sono i “soggetti donatori” ovvero enti pubblici, nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, comprese le ONLUS<sup>[2]</sup>.

### Modalità di cessione delle eccedenze alimentari

Le eccedenze alimentari possono essere cedute gratuitamente, dagli operatori del settore, ai soggetti donatori che provvedono al ritiro, in via diretta o tramite altri donatori.

Giova precisare che, secondo la legge, si intendono per eccedenze alimentari i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che devono mantenere i requisiti di igiene e sicurezza e sono:

- rimasti invenduti, anche a causa di danni intervenuti per eventi metereologici, o non somministrati per carenza di domanda;
- ritirati dalla vendita, perché non conformi ai requisiti aziendali;
- rimanenze di attività promozionali o di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- prossimi alla data di scadenza;
- non idonei alla vendita per alterazione dell’imballaggio secondario.

I soggetti donatori devono destinare le eccedenze alimentari, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore delle persone indigenti; quelle non idonee al consumo umano possono essere cedute per il consumo animale e per l’autocompostaggio.

Gli alimenti, che possono anche aver superato il termine minimo di conservazione<sup>[3]</sup>, per essere donati, devono, però, essere stati custoditi in modo idoneo e l’imballaggio primario deve essere integro.

Tali alimenti, purché non scaduti e rispettosi dei requisiti di igiene, possono essere trasformati in prodotti per l’alimentazione umana e animale.

Anche i prodotti della panificazione e gli impasti di farina possono essere donati, se rimasti invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla produzione, da negozi, anche della grande distribuzione, da produttori artigiani e industriali, da agriturismi e dagli operatori della ristorazione collettiva.

### **Modalità di cessione dei medicinali e di articoli e accessori di abbigliamento**

Possono essere donati alle ONLUS medicinali non utilizzati, aventi le seguenti caratteristiche:

- la confezione deve essere integra;
- devono essere perfettamente conservati;
- devono essere ancora nel periodo di validità;
- non devono essere conservati in frigorifero a temperature controllate;
- non devono contenere sostanze stupefacenti o psicotrope;
- non devono appartenere alle categorie di medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.

Le ONLUS possono distribuire gratuitamente le medicine direttamente ai soggetti indigenti, dietro presentazione di ricetta medica, se necessaria, e devono disporre del personale sanitario indicato dalla legge<sup>[4]</sup>.

Per quello che riguarda, invece, i capi e accessori di abbigliamento usati, i privati possono cederli a titolo gratuito, direttamente nelle sedi dei soggetti donatari; nel caso in cui non possano essere riutilizzati, saranno smaltiti, secondo la normativa sui rifiuti<sup>[5]</sup>.

### **Disposizioni fiscali in materia di cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altro genere**

Le cessioni gratuite di prodotti alimentari, farmaceutici e di altro genere, operate a favore dei soggetti donatari, sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 12) del D.P.R. n. 633/1972, purché siano provate, con modalità telematica, dal cedente all'Agenzia delle entrate o ai comandi della Guardia di Finanza<sup>[6]</sup>.

Deve essere indicato:

- data;

- ora e luogo di inizio del trasporto;
- destinazione finale;
- ammontare complessivo dei beni ceduti gratuitamente, comprese le derrate alimentari, calcolato sull'ultimo prezzo di vendita.

La comunicazione telematica deve pervenire entro la fine del mese a cui si riferiscono le cessioni; non vi è obbligo di invio se il valore dei beni non superi i 15.000 euro per ogni singola cessione, effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili non danno luogo ad obbligo di comunicazione.

Tali cessioni non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa<sup>[7]</sup>, purché, per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto, progressivamente numerato, che individui la data, gli estremi del cedente, del cessionario e della quantità, qualità e peso dei beni ceduti.

Il soggetto donatario deve effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, con indicazione degli estremi dei documenti di trasporto, e l'impegno all'utilizzo dei beni per le finalità istituzionali, per il raggiungimento dei fini di utilità sociale senza scopo di lucro<sup>[8]</sup>.

## Le attività di promozione e formazione in materia di riduzione degli sprechi

Un capitolo importante della legge è dedicato all'informazione e sensibilizzazione sui comportamenti da tenere a favore della lotta contro gli sprechi.

Le modalità operative per il raggiungimento di tale scopo sono state così individuate:

1. la riserva di un numero adeguato di ore dedicate dal servizio pubblico televisivo, multimediale e radiofonico alla promozione di comportamenti e misure, volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro tipo;
2. la realizzazione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti, in tema di recupero alimentare e lotta agli sprechi<sup>[9]</sup>. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle imprese deve essere rivolta alle tematiche del diritto al cibo, all'impatto ambientale e alle misure di contrasto agli sprechi;
3. l'attuazione di campagne informative sulla prevenzione alla produzione di rifiuti alimentari. In particolare, per ridurre gli sprechi nel campo della ristorazione, le Regioni possono dotare gli operatori del settore di contenitori in materiale riciclabile, per consentire ai clienti di portare via gli avanzi di cibo;
4. lo sviluppo di percorsi, presso le scuole di ogni ordine e grado, mirati ad una sana alimentazione e ad una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro gli sprechi.

Interessante appare, infine, l'ampliamento delle funzioni e della composizione del Tavolo di coordinamento<sup>[10]</sup> di cui al D.L. n. 83/2012, presso il Ministero delle Politiche agricole, che, ora, si occuperà anche di:

- attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi in campo alimentare;
- promozione di progetti e studi contro gli sprechi alimentari e per l'impiego delle eccedenze;
- proposte per la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale.

Il Ministero della Salute, infine, è tenuto a predisporre<sup>[11]</sup> linee di indirizzo per le mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità per prevenire lo spreco connesso alla somministrazione di alimenti.

## Osservazioni conclusive

La legge in commento riordina e coordina tutte le possibili attività dirette alla lotta contro gli sprechi, non solo in campo alimentare, ma anche farmaceutico e per altri tipi di prodotti.

La scelta del legislatore è stata quella di non costringere le imprese a cedere obbligatoriamente le eccedenze, bensì creare un virtuoso circuito tra operatori del settore e i soggetti donatari.

Opportune anche le disposizioni in materia fiscale, che rendono snelle le procedure per la cessione sia per il donante che per gli enti del no profit che si occupano della redistribuzione delle risorse alimentari e di altro genere.

Note:

[\*] Giurista d'impresa

[1] D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[2] La definizione di "soggetti donatari" appare in linea con la nuova definizione di enti del Terzo Settore, delineati dalla recente Legge 6 giugno 2016, n. 106 - Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

[3] Per "termine minimo di conservazione" si intende la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue specifiche proprietà, in adeguate condizioni di conservazione.

[4] Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 166/2016, il Ministro della Salute è tenuto ad emanare un Decreto con cui siano individuate le modalità di donazione dei farmaci.

[5] D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[6] Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 166/2016, il Direttore dell'Agazia delle entrate definisce, con proprio provvedimento, le modalità di telematiche per l'invio della comunicazione.

[7] Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del T.U.I.R.

[8] Art. 13 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

[9] Le campagne di promozione verso modelli di consumo e acquisto improntati a criteri di solidarietà e sostenibilità sono realizzate dal Ministero delle Politiche agricole, di concerto con i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Ambiente.

[10] Il Tavolo permanente fu costituito con Decreto del Ministro delle Politiche agricole del 17 dicembre 2012 (G.U. n. 45 del 22 febbraio 2013), nell'ambito degli obiettivi fissati dall'art. 58 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 relativo al fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

[11] Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 166/2016.